



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 93 del 22/08/2012 -**  
**Determinazione nr. 1873 del 22/08/2012**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Società RENT S.r.l.– Rinnovo di autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento sito in Fiume Veneto, Via Pontebbana, n. 42.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il signor Vettorel Domenico nato a Arcade (TV) il 08.01.1950 e residente in Pordenone via Mazzini n 5, in qualità di Legale Rappresentante della Società RENT S.r.l., con sede legale ed operativa in Fiume Veneto, via Pontebbana, n. 42, ha presentato istanza, datata 15.09.11 assunta al prot. n. 68632 del 20.09.11, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico su corpo idrico denominato Fossa Mala di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2566 del 16.12.08;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni del 21.11.11 assunte al protocollo n. 81988 del 22.11.11, del 16.06.12 assunte al prot. n. 48295 del 19.06.12 e del 23.07.12 assunte al prot. n. 56683 del 24.07.12;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti da legale rappresentante:

- Scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali datata 18.11.11;
- Tavola n. 01 "Planimetria scarichi sistemi di depurazione" in scala 1:200, datata novembre 2011, sottoscritta anche da professionista abilitato;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2566, del 16.12.08:

sottoscritti dal titolare e da professionista abilitato:

- Relazione illustrativa di data 26.06.03, comprensiva di ubicazione insediamento su CTR in scala 1:5000 e estratto di mappa catastale in scala 1:2000;
- Relazione dimensionamento dissabbiatore – disoleatore e calcoli portata alle vasche di data 02.07.04;
- specificazioni e dimostrazione delle condizioni di deroga per scarico su corpo idrico superficiale di data 21.10.08; cita anche condizione per il futuro;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 15.09.11 ed il certificato di iscrizione alla CCIAA di Pordenone datato 26.08.11;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che

trattasi di attività produttiva dedita alla vendita ed assistenza meccanica di carrelli elevatori;

le acque che generano lo scarico derivano da acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali dei lati est e nord, dove avviene transito carrelli e deposito di parti di ricambio e accessori;

predette acque meteoriche vengono convogliate in impianto costituito da vasca di calma (dissabbiatura e disoleazione) e vasca di disoleazione dotata di by - pass;

il recapito finale è costituito da un corso d'acqua superficiale *"di risorgiva...in asciutta per meno di 120 giorni all'anno"*, denominato dalla Società Rent S.r.l. Rio "Fossamala" o rio "Fossa Mala". ARPA, con nota del 20.07.12, assunta al prot. n. 56529 del 23.07.12, precisa che il recapito dello scarico è il rio Rui affluente del canale Makò che si immette nel fiume Meduna, come da indicazioni del data base regionale inerente i corsi d'acqua superficiali;

sono presenti due pozzetti di campionamento identificati come "pozzetti ispezionabili" nella tavola n. 01 del novembre 2011;

risulta impossibile il recapito dello scarico in fognatura poiché quest'ultima dista oltre 800 metri dall'insediamento;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato *"fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali"*

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 10.05.12 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 11 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità;
- i limiti tabellari da rispettare per i parametri ritenuti più significativi, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16/2008;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, di imporre allo scarico il rispetto dei limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per i parametri solidi sospesi totali, materiali grossolani e idrocarburi totali e gli autocontrolli, con frequenza annuale, sui medesimi parametri e, in

via precauzionale, anche sul parametro COD;

RILEVATO che nell'area commerciale vi sono degli scarichi su suolo di acque piovane di dilavamento e di acque reflue domestiche non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale con nota del 75562 prot. n. 21.10.11 all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, informando anche l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Fiume Veneto;

PRESO ATTO che la Società ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su corpo idrico superficiale;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 700,00 introitati:

- € 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
  - €100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 6261 e 6263 del 20.09.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
  - € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia
- e, pertanto, va restituita la somma residua derivante dal conguaglio pari ad € 524,98;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 07 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

ATTESO che nella seduta del 22.12.2011 il Consiglio Provinciale, con atto n. 46, ha deliberato il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

### **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società RENT S.r.l., con sede legale ed operativa in Fiume Veneto, via Pontebbana, n. 42, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) lo scarico di acque di dilavamento dei piazzali deve rispettare, nei due “pozzetti ispezionabili” indicati nella tav. 01 del novembre 2011, per i parametri solidi sospesi totali, materiali grossolani e idrocarburi totali i valori limite di tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06
  - b) lo scarico deve essere reso accessibile, nei “pozzetti ispezionabili” di cui alla lettera a), per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell’allegato 5 alla Parte Terza);
  - c) deve essere reso ispezionabile lo scarico anche nel punto immediatamente a monte del corpo idrico recettore;
  - d) vengano effettuati, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, gli autocontrolli agli scarichi su solidi sospesi totali, materiali grossolani, idrocarburi totali e COD;
  - e) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell’Autorità di controllo presso la Società;
  - f) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l’altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
  - g) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell’ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale

che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.

4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 20.09.16. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni;
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;

- c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
- d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
12. Di rimborsare alla Società RENT S.r.l., con sede legale ed operativa in Fiume Veneto, via Pontebbana, n. 42, PI 01300700935 la somma di € 524,98 derivanti dal conguaglio sulla somma anticipata a titolo di rimborso per l'istruttoria della pratica.
13. Di impegnare ed imputare la spesa di € 524,98, al Tit. I – Funz. 07 – Serv. 04 – Int. 08 – CAP. 23780 “Rimborso entrate varie in materia di autorizzazioni agli scarichi - D.Lgs n. 152/2006” del Bilancio di previsione 2012 Residui 2010.
14. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con apposita ordinanza dirigenziale.
15. Di dare atto altresì che nella seduta del 22.12.2011 il Consiglio Provinciale, con atto n. 46, ha deliberato il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014.
16. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fiume Veneto, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.
- Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 22/08/2012

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni